DISCIPLINA TRANSITORIA PER L'INQUADRAMENTO DIRETTO NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE NON DI RUOLO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 2

Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato in altra posizione funzionale

Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio anche non di ruolo ed in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, che ricopriva, in virtu' di incarico conferito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, una posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 della presente legge alla data del 30 giugno 1984 e che sia in servizio nella medesima posizione funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato direttamente nella posizione funzionale ricoperta alle condizioni e con le modalita' di cui all'articolo 1.

Versione in vigore dal 12 giugno 1985, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali
Estremi	Legge 20 maggio 1985, n. 207
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-transitoria-per-l-inquadramento-diretto-nei-ruoli/art-2-inquadramento-straordinario-in-ruolo-di-personale-incaricato-in-altra

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it